



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, concernente la “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. n) il quale stabilisce che gli Enti nei propri statuti e regolamenti assicurano “*rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti*”;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, lett g) del medesimo d.lgs. 218/2016 il quale stabilisce che ai fini dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers, i Ministeri vigilanti verificano, tra l'altro, “*l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca*”;

Visto lo Statuto dell'Istat approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV nella seduta del 7 dicembre 2017 come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, lett. d) dello Statuto dell'Istat che prevede che sia eletto quale componente del Consiglio un ricercatore o un tecnologo, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istat approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione n. n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Visto in particolare l'art. 10 del citato Regolamento di organizzazione recante “*Norme sull'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio e nel Comitato scientifico*” il quale al comma 1 prevede che: “*Il ricercatore o il tecnologo, componente del Consiglio ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto, è eletto dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo di ruolo, in servizio*”



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

presso l'Istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell'incarico" e al comma 2 prevede che "l'elezione dei ricercatori e tecnologi di cui ai commi 1 e 1-bis è gestita da una apposita Commissione elettorale nominata con delibera del Presidente. Con la medesima delibera è altresì adottata la disciplina della relativa procedura elettorale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità".

Visto, altresì, l'art. 25, comma 8 del regolamento di organizzazione dell'Istat il quale prevede che *"Alla prima elezione del ricercatore o del tecnologo componente del Consiglio ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d) dello statuto si provvede in occasione del primo rinnovo della composizione del medesimo organo."*;

Visto il comma 2 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Considerata la scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell'Istat, ad esclusione del Presidente, e la necessità di rinnovo degli stessi con la conseguente necessità di indire la procedura elettorale per l'elezione del tecnologo o ricercatore componente del Consiglio stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione della procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio, provvedendo contestualmente all'adozione della relativa disciplina e alla nomina della Commissione elettorale;

Per le motivazioni di cui in premessa;

DELIBERA

Art. 1

È indetta la procedura elettorale per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio ai sensi 8, comma 2, lett. d) dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Istat.

La procedura elettorale si conclude nel termine di 60 giorni dalla data di adozione della presente delibera.

Art. 2

È adottata la *"Disciplina della procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell'Istat"* secondo il testo di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Art. 3

È nominata a far data dal 4 maggio 2020 la Commissione elettorale avente il compito di gestire la procedura indetta con la presente delibera per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell'Istat.

La Commissione elettorale è composta da:

Sara Zaccaria	Presidente
Massoli Federica	membro effettivo
Pace Simona	membro effettivo
Pennese Patrizia	membro supplente
Gatti Alessandro	membro supplente
Abbate Alessia	segretario

La Commissione elettorale svolge le funzioni previste dal Disciplinare di cui all'art. 2.

I membri e il segretario della Commissione elettorale sono autorizzati a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate ed esclusivamente per le finalità di gestione della procedura elettorale.

IL PRESIDENTE



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL RICERCATORE O TECNOLOGO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL'ISTAT

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente documento disciplina la procedura per l'elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio dell'Istat, in attuazione dell'art. 8, comma 2, lett. d) dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Istat.

Articolo 2

(Fasi e modalità di svolgimento della procedura)

1. La procedura per l'elezione del componente elettivo del Consiglio dell'Istat (di seguito procedura) consta delle seguenti fasi:
 - a) indizione della procedura e presentazione delle candidature;
 - b) votazioni e proclamazione del candidato eletto.
2. La procedura si conclude con l'adozione, entro 60 giorni dalla data di indizione, del provvedimento di proclamazione del candidato eletto.
3. La procedura si svolge in modalità telematica assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, nonché di libertà e segretezza del voto.
4. Per lo svolgimento della procedura è attivata una sezione dedicata della intranet dell'Istituto denominata "elezione del componente elettivo del Consiglio dell'Istat".
5. All'interno della sezione dedicata della intranet sono pubblicati tutti gli atti e i documenti concernenti la procedura elettorale, ivi compresi:
 - il presente disciplinare;
 - il provvedimento di indizione della procedura e di nomina della Commissione elettorale;
 - gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l'invio di comunicazioni e di documenti inerenti alla procedura;
 - le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle candidature e alle modalità di effettuazione delle votazioni;



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

- gli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo;
 - gli elenchi dei candidati e le informazioni e i documenti da essi presentati in occasione della candidatura;
 - i provvedimenti e i verbali della Commissione elettorale;
 - il provvedimento di proclamazione del candidato eletto;
 - l'informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura;
 - ogni altro atto, documento o informazione del quale l'Amministrazione o la Commissione elettorale ritengano opportuna la pubblicazione.
6. Gli atti e i documenti di seguito indicati sono altresì pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Istat:
- il presente disciplinare;
 - la delibera di indizione della procedura e di nomina della Commissione elettorale
 - l'avviso della Commissione elettorale che, ai sensi dell'art. 6, comma 8, stabilisce la data e l'orario di svolgimento delle elezioni;
 - la delibera di proclamazione del candidato eletto;
 - l'informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse allo svolgimento della procedura.
7. Alla piattaforma informatica predisposta per le votazioni può accedere esclusivamente il personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo seguendo le istruzioni relative alle modalità di effettuazione delle votazioni pubblicate sulla intranet.

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto di elettorato attivo per l'elezione di cui al presente disciplinare, tutti i ricercatori e tecnologi in servizio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato presso l'Istituto alla data di svolgimento delle elezioni. Tale requisito si intende posseduto da tutti i ricercatori e i tecnologi in servizio titolari di contratto con scadenza posteriore al termine massimo di conclusione della procedura stabilito dalla relativa delibera di indizione o che maturino i requisiti per il collocamento in quiescenza successivamente a tale termine.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

2. Hanno diritto di elettorato passivo per l'elezione di cui al presente disciplinare, tutti i ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di indizione della procedura. Tale requisito si intende posseduto da tutti i ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio che maturino i requisiti per il collocamento in quiescenza successivamente alla data di indizione della procedura.
3. Il requisito dell'appartenenza al ruolo e al profilo di ricercatore e tecnologo in servizio presso l'Istituto deve essere mantenuto dal candidato eletto per l'intera durata del mandato a pena di decadenza dalla carica.

Articolo 4

(Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale è nominata con la medesima delibera che indice la procedura.
2. La Commissione elettorale è composta da 3 membri effettivi- di cui uno con funzioni di presidente - e due supplenti, scelti tra il personale dell'Istituto, coadiuvati da un segretario.
3. Le funzioni di presidente sono svolte da un dipendente con qualifica o incarico dirigenziale.
4. La Commissione elettorale gestisce lo svolgimento della procedura, è responsabile del relativo calendario, sovrintende alle operazioni di voto e di spoglio dei risultati e ne attesta la regolarità, in conformità al presente disciplinare e a quanto eventualmente specificato nel provvedimento di nomina.
5. La Commissione elettorale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di due referenti per la gestione della procedura elettorale designati nell'ambito della Direzione centrale per le risorse umane (DCRU) e della Direzione centrale per le tecnologie informatiche (DCIT) dai rispettivi Direttori centrali.
6. Il referente per la gestione della procedura elettorale della DICT coadiuva e supporta la Commissione elettorale per l'effettuazione delle operazioni relative in particolare:
 - alla gestione della piattaforma informatica dedicata allo svolgimento delle votazioni;
 - al caricamento e all'aggiornamento dei contenuti da inserire e pubblicare nella sezione della intranet dedicata;
 - alla verifica della regolarità delle operazioni di voto.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

7. Il referente per la gestione della procedura elettorale della DCRU coadiuva e supporta la Commissione elettorale per l'effettuazione delle operazioni relative in particolare:
 - alla gestione degli elenchi del personale in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo;
 - alla formazione e alla verifica della lista dei candidati e alla gestione di eventuali reclami.

Articolo 5

(Indizione della procedura)

1. La procedura per l'elezione del componente elettivo del Consiglio dell'Istat si svolge in occasione di ciascun rinnovo dell'organo ed è indetta 90 giorni prima del termine quadriennale di scadenza del relativo mandato.
2. L'indizione della procedura elettorale è disposta con la delibera del Presidente che nomina la Commissione elettorale.

Art. 6

(Presentazione delle candidature)

1. Entro 5 giorni dall'indizione della procedura, il Direttore della DCRU predispone gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo e ne cura la pubblicazione, per il tramite del referente DCIT, nell'apposita sezione della intranet, fissando in 3 giorni il termine per la presentazione di eventuali reclami all'indirizzo di posta elettronica indicato nella medesima sezione della intranet.
2. Decorsi 3 giorni dal termine per l'inoltro di eventuali reclami, il Direttore della DCRU approva definitivamente gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo e ne dispone la trasmissione alla Commissione elettorale.
3. Entro 2 giorni dalla ricezione degli elenchi definitivi dell'elettorato attivo e passivo, la Commissione elettorale ne dispone la pubblicazione nella sezione della intranet dedicata, unitamente all'avviso dell'avvio della raccolta delle candidature, da concludersi entro il termine perentorio di 10 giorni.
4. Le candidature possono essere presentate esclusivamente per il tramite del sistema SOL (selezioninterne.istat.it) accessibile dalla sezione della intranet dedicata.
5. Ogni candidatura deve obbligatoriamente essere corredata dai seguenti documenti:



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

- a) un curriculum vitae del candidato (max 3.600 caratteri) preferibilmente in formato europeo in cui siano evidenziate in particolare le competenze ed esperienze possedute dal candidato in ambito tecnico-scientifico e gestionale;
 - b) una comunicazione del candidato (max 1.800 caratteri) in cui siano evidenziate le motivazioni della candidatura ed il programma di mandato;
 - c) una foto tessera del candidato formato jpg. max 1MB, misure 220px x 220px (nome file: matricola.jpg);
 - d) la dichiarazione circa l'assenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
6. All'atto della presentazione della candidatura, sarà richiesto di:
- dichiarare l'autenticità di quanto riportato nel curriculum vitae;
 - dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali per le finalità della procedura dopo aver letto l'apposita informativa sul trattamento dei dati personali.
7. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale ne verifica la regolarità e pubblica nella sezione della intranet dedicata l'elenco dei candidati e la relativa documentazione a corredo. La Commissione fissa in 3 giorni il termine perentorio per la presentazione di eventuali reclami relativi alla formazione dell'elenco dei candidati. I reclami devono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione della intranet dedicata.
8. Entro 2 giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro degli eventuali reclami relativi alla formazione dell'elenco dei candidati, la Commissione elettorale approva l'elenco definitivo dei candidati e stabilisce la data e gli orari della votazione, dandone avviso nella sezione della intranet dedicata.

Art. 7

(Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono in due giornate non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso nella sezione della intranet dedicata.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto per un solo candidato.
3. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti fra più candidati, viene data precedenza al candidato con il livello professionale superiore. Al permanere della parità, viene data



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio. Nel caso di ulteriore parità, al candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Entro 24 ore dalla chiusura delle votazioni, la Commissione elettorale acquisisce i report e gli esiti informatici delle votazioni ed entro i successivi 5 giorni trasmette il verbale di chiusura delle votazioni con l'indicazione dei relativi risultati al Direttore generale.

Art. 8

(Proclamazione e nomina del candidato eletto)

1. Entro 3 giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle votazioni, il Direttore generale, sentito il Direttore della DCRU ed il Direttore della DCIT, approva il risultato delle votazioni e lo trasmette all'Ufficio di Presidenza.
2. Entro i successivi 3 giorni, il Presidente adotta il provvedimento di proclamazione del candidato eletto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica per i successivi adempimenti e per l'adozione del decreto di nomina del candidato eletto quale componente del Consiglio dell'Istat.

Art. 9

(Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse)

1. La carica di componente elettivo del Consiglio è sottoposta al regime di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso gli enti pubblici nazionali stabilito dal d.lgs. n. 39/2013 con riferimento agli incarichi di componente di organi di indirizzo politico e di amministratore.
2. La carica di componente elettivo del Consiglio è altresì incompatibile con le seguenti cariche ed incarichi:
 - rappresentante sindacale;
 - componente degli organi, dei comitati e degli altri organismi dell'Istat previsti dal titolo II del Regolamento di organizzazione;
 - dirigente o titolare di incarico dirigenziale nell'ambito dell'Istituto.
3. La dichiarazione dell'assenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 deve essere resa al momento della presentazione della candidatura.
4. Entro 5 giorni dal provvedimento di proclamazione e, comunque, prima della trasmissione di tale provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, il candidato eletto dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

39/2013, nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'incarico da ricoprire. Nel caso della sussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse il candidato eletto può esercitare il diritto di opzione.

5. Il mancato esercizio del diritto di opzione equivale a rinuncia alla carica di componente elettivo del Consiglio.

Art. 10

(Cessazione anticipata dalla carica)

1. Nei casi di incompatibilità, nonché di rinuncia e decadenza e in ogni altri ipotesi che determini l'inefficacia del decreto di nomina o la cessazione anticipata dalla carica del componente elettivo del Consiglio, subentra nella carica il primo dei non eletti.

Art. 11

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento per l'elezione del componente elettivo del Consiglio è il Direttore generale. I Direttori della DCIT e della DCRU sono responsabili per le attività e i provvedimenti ad essi demandati dal presente disciplinare.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali e segretezza del voto)

1. I dati personali utilizzati nel corso e in ragione della procedura sono trattati per finalità connesse all'adempimento di uno specifico obbligo legale (art. 2 del d.lgs. n. 218/2016; art. 8 dello Statuto; art. 10 del Regolamento di organizzazione) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, d.lgs. 196/2003 e d.lgs. 101/2018).
2. Nella sezione dedicata della intranet sono pubblicate le informazioni per gli interessati previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
3. I dati personali trattati sono cancellati ovvero trasformati in forma anonima al termine della procedura.
4. Per il trattamento dei dati personali finalizzato allo svolgimento della procedura l'Istat può ricorrere – nei limiti e secondo modalità che devono essere indicate anche nella informativa di cui comma 2 – a terze parti che forniscono o gestiscono per conto dell'Istituto la piattaforma informatica predisposta per le votazioni e che operano in qualità di responsabili del



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Nella piattaforma informatica i dati sono trattati con modalità tali da garantire l'integrità, l'autenticità e la segretezza delle espressioni di voto, senza che sia possibile collegare le preferenze manifestate ai dati identificativi dei votanti.